

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 121 del 08/02/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE CON A.L.S.I. (ASSOCIAZIONE LOMBARDA STOMIZZATI E INCONTINENTI) ETS ODV PER LA CONTINUAZIONE DEL PROGETTO “VOL.A.S. VOLONTARIATO IN AMBULATORIO STOMIZZATI” PRESSO IL P.O. EDOARDO BASSINI.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione

Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA

Il Funzionario istruttore: DOSSI MARIKA

Fascicolo n. 69 - 0 Anno 2020

Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: S

Soggetta a privacy: N

Pubblicazione differita: N

Con introiti: N

Con oneri: S

PREMESSO che:

- A.L.S.I. (Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti) ETS OdV, fondata il 18 maggio 1997 e regolarmente iscritta al Registro Regionale del volontariato con decreto n. 731 del 9 febbraio 1999, si è fatta promotrice del progetto di collaborazione denominato "VOL.A.S. Volontariato in Ambulatorio Stomizzati" a favore dei pazienti dell'ambulatorio stomizzati del P.O. Edoardo Bassini;
- A.L.S.I. aderisce alla F.A.I.S. Onlus (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati) e da anni svolge un servizio di volontariato qualificato e gratuito a favore delle persone portatrici di stomia;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- 24 maggio 2017 n. 318, con la quale si approvava la convenzione con A.L.S.I. per l'attuazione del progetto VOL.A.S., da effettuarsi presso l'ambulatorio stomizzati della U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Edoardo Bassini;
- 11 dicembre 2020, n. 882, con la quale da ultimo si approvava e rinnovava sino al 15 dicembre 2021 la convenzione di cui sopra;

RICHIAMATA la normativa sul volontariato:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., ad oggetto: "Riordino della disciplina in materia sanitaria", il quale all'art. 14, comma 7, stabilisce di favorire la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, prevedendo che le Aziende Ospedaliere stipulino con tali organismi accordi che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, che deve avvenire senza oneri a carico del Fondo Sanitario regionale;
- la L.R. 14 febbraio 2008, n. 1, ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii., ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", la quale all'art. 2, comma 1 lett. i), prevede la "*promozione e sperimentazione della partecipazione del volontariato, non in forma sostitutiva di servizi, e coinvolgimento, con particolare riferimento alle organizzazioni dei pazienti, nella proposta, nella definizione, nel monitoraggio e nel miglioramento delle politiche regionali in materia sanitaria e sociosanitaria*";
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ad oggetto: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.", e ss.mm.ii. il quale:
 - all'art. 2 "Principi generali", riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo e dell'attività di volontariato, promuovendone lo sviluppo anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
 - all'art. 18 "Assicurazione obbligatoria", prevede che la copertura assicurativa per i volontari (responsabilità civile, infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato) è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione;

VISTI:

- la nota protocollo 28 gennaio 2022, n. 3057, conservata in atti, con la quale l'Associazione in parola chiede la stipula di una convenzione per un periodo di 12 mesi;
- il testo della convenzione allegato e parte integrante del presente provvedimento, dal quale emergono, in estrema sintesi, le seguenti pattuizioni:
 - validità dal 15 febbraio 2022 al 14 febbraio 2023;
 - attività autorizzata: presenza, subordinata al consenso della persona, di un volontario dell'Associazione, il quale interagirà attivamente con il personale infermieristico dell'equipe specialistica dell'ambulatorio;
 - copertura assicurativa ai volontari garantita da parte dell'Associazione - così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. - che con la sottoscrizione della convenzione dichiara, ad ogni conseguente effetto, di avere stipulato idonea polizza assicurativa per i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
 - rimborso degli oneri assicurativi da parte di ASST Nord Milano all'Associazione, così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., per la quota corrispondente al numero di volontari che effettivamente risultano operativi nelle strutture di ASST Nord Milano attraverso la verifica della corretta e puntuale compilazione dei "registri presenza" da parte dei volontari;
 - Documento di Valutazione dei Rischi per i volontari presenti in Azienda che verrà redatto e inoltrato all'Associazione a cura della U.O.C. Prevenzione e Protezione di questa Azienda;

RICORDATO che il rapporto di collaborazione con l'Associazione in parola è a titolo gratuito e pertanto dallo stesso non derivano oneri a carico di ASST Nord Milano, ad eccezione del rimborso degli oneri assicurativi, che, come dichiarato dall'Associazione stessa, ammontano complessivamente a Euro 149,00 annui, e che l'importo può essere annotato ai conti di bilancio, come indicato nel parere contabile, conservato agli atti;

ATTESO che il Responsabile della U.O.C. SITRA, il Responsabile della U.O.C. Chirurgia Generale nonché Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche, il Responsabile della Direzione Medica del P.O. Edoardo Bassini e il Direttore Sociosanitario hanno espresso parere favorevole alla stipula della convenzione in oggetto, come da note conservate in atti;

RITENUTO opportuno stipulare la convenzione in argomento, approvandone il testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;

DATO ATTO che la Direzione Socio Sanitaria di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, in raccordo con il Responsabile del Dipartimento Scienze Chirurgiche, la Direzione Medica del P.O. Edoardo Bassini e il Responsabile Operativo della convenzione, dott.ssa Tatiana Sangiovanni, supervisionerà lo svolgimento delle attività di volontariato in argomento secondo il rispetto di quanto regolato nel testo di convenzione citato;

RITENUTO altresì di incaricare la U.O.C. Prevenzione e Protezione affinché venga redatto il Documento di Valutazione dei Rischi per i volontari presenti in Azienda;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di autorizzare la stipula della convenzione con A.L.S.I. ETS OdV per la continuazione del progetto "VOL.A.S. Volontariato in ambulatorio stomizzati" presso il P.O. Edoardo Bassini;
- di approvare il testo di convenzione allo scopo predisposto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, che autorizza l'attività di volontariato di cui trattasi dal 15 febbraio 2022 al 14 febbraio 2023;
- di annotare ai conti di bilancio indicati nel parere contabile, conservato agli atti, il costo di Euro 149,00 derivante dal rimborso degli oneri assicurativi all'Associazione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che la Direzione Socio Sanitaria di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, in raccordo con il Responsabile del Dipartimento Scienze Chirurgiche, la Direzione Medica del P.O. Edoardo Bassini e il Responsabile Operativo della convenzione, dott.ssa Tatiana Sangiovanni, supervisionerà lo

svolgimento delle attività di volontariato in argomento secondo il rispetto di quanto regolato nel testo di concezione citato;

- di incaricare la U.O.C. Prevenzione e Protezione affinché venga redatto il Documento di Valutazione dei Rischi per i volontari presenti in Azienda;
- di dare mandato al Responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed ii.;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm. ed ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm. ed ii.;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n. di R.G.

Convenzione con A.L.S.I. (Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti) ETS OdV per la continuazione del progetto VOL.A.S. "Volontariato in ambulatorio stomizzati" da effettuarsi presso il P.O. Edoardo Bassini.

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (di seguito Azienda) - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), viale Matteotti 83, in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante

E

A.L.S.I. - Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti - ETS OdV (di seguito Associazione) - (C.F. 97204600155), con sede legale presso I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori - Milano, Via Venezian 1, in persona del Presidente dott. Giuseppe De Salvo.

PREMESSO CHE

- la L.R. 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" ha riunito le disposizioni di legge regionali in materia di Terzo settore;

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106" e ss.mm.ii. ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore, riconoscendone il valore sociale e la

funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, Regioni, province autonome e gli altri enti locali;

- le succitate leggi prevedono che:

- le organizzazioni di volontariato - definite quali organismi liberamente costituiti al fine di svolgere attività resa dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie o gratuite, svolte sul territorio regionale per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale - possono svolgere attività mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche e private;

- le organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato da almeno sei mesi (nelle more della piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS), possono stipulare convenzioni con Enti pubblici per lo svolgimento di attività integrative o di supporto a servizi pubblici, regolamentando, in particolare: il contenuto e la modalità dell'intervento volontario, il numero e la qualifica professionale delle persone impegnate, le modalità di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative e la durata della collaborazione;

- A.L.S.I. ETS OdV e F.A.I.S. Onlus (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati) si sono fatti promotori del progetto di collaborazione denominato "VOL.A.S. Volontariato in Ambulatorio Stomizzati" a favore delle persone portatrici di stomia, consistente nella compartecipazione delle esperienze dei

pazienti per migliorare la loro qualità di vita. Il progetto intende mettere a confronto le informazioni raccolte durante il lavoro di ascolto, assistenza e cura, archiviarlo per tematiche, analizzarlo definendo criticità reali e promuovendo linee di intervento efficaci;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

A.L.S.I. ETS OdV, iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Volontariato e aderente alla F.A.I.S. (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati), intende proseguire il progetto VOL.A.S. "Volontariato in ambulatorio stomizzati" da effettuarsi presso il P.O. Edoardo Bassini.

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:

- rilevare i reali bisogni della persona stomizzata attraverso l'interazione coordinata con il personale infermieristico e il volontario;
- individuare best practices per superare criticità emerse durante l'esperienza congiunta in ambulatorio;
- favorire l'ottimizzazione dei processi di cura nella direzione di una maggiore efficacia, appropriatezza e condivisione.

Art. 2 - Durata della convenzione

Il presente accordo ha la durata di 12 mesi e decorre dal 15 febbraio 2022 fino al 14 febbraio 2023.

Ciascuna delle parti potrà recedere con motivato preavviso di almeno 30 giorni, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica.

Non è previsto il rinnovo tacito.

Art. 3 - Responsabili del progetto

ASST Nord Milano individua:

Convenzione Associazioni Volontariato ASST Nord Milano / ALSI

- quali Responsabili del progetto, il dott. Corrarello, Coordinatore Infermieristico dell'ambulatorio Stomizzati del P.O. Edoardo Bassini e il dott. Gianfranco Galli, Dirigente Responsabile della U.O.C. SITRA;

- quale Referente operativo, la dott.ssa Tatiana Sangiovanni, in staff alla Direzione Socio-sanitaria.

A.L.S.I. individua, quale Responsabile del progetto, il dott. Giuseppe De Salvo.

Art. 4 - Modalità di svolgimento dell'attività sanitaria

L'attività sarà svolta all'interno della U.O.C Chirurgia del P.O. Edoardo Bassini presso l'ambulatorio Stomizzati. Operativamente è prevista la presenza in ambulatorio, subordinata al consenso della persona, di un volontario dell'associazione stomizzati che interagisce attivamente con il personale infermieristico dell'equipe specialistica dell'ambulatorio.

Il progetto si svolge in tre fasi consistenti in:

- Fase 1 - Progettazione: analisi dei bisogni. Identificazione e programmazione dettagliata delle diverse fasi dell'intervento;

- Fase 2 - Realizzazione: presa in carico della persona stomizzata da parte del personale infermieristico specializzato dell'ambulatorio del P.O. Edoardo Bassini, con la presenza attiva di un volontario dell'associazione;

- Fase 3 - Monitoraggio: incontri periodici per valutare le attività svolte da tutti i soggetti coinvolti nel progetto al fine di rilevare lo stato dell'arte dei lavori e intervenire in caso di bisogni particolari.

Il progetto introduce un nuovo approccio metodologico che si rifà ad alcuni elementi specifici della cosiddetta Medicina Narrativa, una sistematica che pone attenzione alle storie di malattia come modo per ricollocare e comprendere le persone nel proprio specifico contesto, predisponendo nuove strategie di intervento.

Convenzione Associazioni Volontariato ASST Nord Milano / ALSI

Art. 5 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna:

- a fornire, all'inizio di ciascun anno, all'ufficio Convenzioni di ASST Nord Milano e alla Direzione Medica del P.O. Edoardo Bassini (tramite supporto cartaceo o elettronico) l'elenco nominativo dei propri volontari operanti presso il presidio stesso (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica, recapito telefonico per eventuali comunicazioni aziendali urgenti);
- a segnalare preventivamente le generalità degli eventuali ulteriori volontari, precisando la data di inizio dell'attività di volontariato presso il presidio stesso;
- a munire gli stessi volontari di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con la Direzione Medica di Presidio.

Art. 6 - Copertura assicurativa - compensi

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione dichiara ad ogni conseguente effetto di avere stipulato - così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. - idonea polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano l'attività di volontariato prevista dalla presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., l'Azienda provvede al rimborso all'Associazione degli oneri assicurativi, relativi agli infortuni e alle malattie connesse all'attività nonché per la responsabilità civile contro terzi, sostenuti a favore dei volontari inseriti nell'elenco di cui all'Art. 5 che precede; allo scopo l'Associazione inoltrerà, all'Ufficio Convenzioni dell'Azienda, copia della quietanza rilasciata dall'Istituto Assicuratore, unitamente all'elenco dei volontari assicurati; effettuate le opportune verifiche, l'Azienda procederà al rimborso per la

Convenzione Associazioni Volontariato ASST Nord Milano / ALSI

quota corrispondente al numero di volontari che effettivamente risultano operativi nelle strutture aziendali attraverso la verifica della corretta e puntuale compilazione del "registro presenza" da parte dei volontari stessi, che dovrà essere controfirmato dalla Direzione Medica di Presidio e inviato mensilmente all'Ufficio Convenzioni dell'Azienda.

ASST Nord Milano declina ogni responsabilità per eventuali infortuni del personale messo a disposizione dall'Associazione non coperto da polizza assicurativa come disposto dal presente articolo.

Le prestazioni fornite dagli aderenti volontari dell'Associazione sono gratuite, ogni eventuale onere che dovesse derivare dal personale messo a disposizione dall'Associazione è a carico della stessa. Nessun compenso è previsto, a qualsiasi titolo, per le attività erogate ai sensi della presente convenzione.

L'attività sanitaria resa dal personale dipendente di ASST Nord Milano rientra in quella istituzionale dell'Azienda stessa e si svolgerà tramite il personale medico e infermieristico operante all'interno dell'ambulatorio Stomizzati durante il normale orario di servizio, mentre l'attività resa dai volontari si svolgerà con il coordinamento del dott. Corrarello e del dott. Galli, in qualità di Responsabili del progetto.

Art. 7 - Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 8 - Riservatezza - trattamento dati

Nell'ambito della presente convenzione le parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 in

relazione al trattamento dei dati personali dei quali vengono a conoscenza durante l'espletamento delle attività in oggetto; le parti vincolano inoltre il rispettivo personale, di cui si avvalgono per lo svolgimento delle attività di cui trattasi, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

Atteso che la titolarità dei dati rimane in capo ad ASST Nord Milano, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del Trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE), la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l'attività prevista in convenzione e svolta dai volontari.

I dati potranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità dell'attività di volontariato oggetto della convenzione e solo per il periodo di vigenza della stessa.

La nomina a Responsabile cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto intercorrente tra il Titolare del trattamento (ASST Nord Milano) e il Responsabile del Trattamento (A.L.S.I.).

Il Responsabile è a conoscenza che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione andranno svolti nel pieno rispetto del Regolamento UE, in particolare il Responsabile del trattamento dei dati dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

1. procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni impartite da ASST Nord Milano;
2. redigere il registro delle attività dei trattamenti nei modi e nei contenuti previsti dall'art. 30 del Regolamento UE 2016/679;
3. individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell'ambito della propria struttura aziendale e fornire agli stessi le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali con l'obbligo legale di

riservatezza;

4. avere cura che ogni dato, elenco o banca dati cartacea e informatica vengano trattati per i soli fini per i quali sono destinati;

5. non comunicare, diffondere, trasferire i dati a soggetti terzi né a Paesi terzi senza l'autorizzazione del titolare e, in ogni caso, in conformità con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

6. trattare i dati personali raccolti sia su supporti cartacei che informatici nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE in questione;

7. gli obblighi relativi alla riservatezza dovranno essere osservati anche in seguito a modifica del rapporto intercorrente tra le parti;

8. non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento senza previa autorizzazione di ASST Nord Milano.

Le parti si autorizzano in modo reciproco al trattamento manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Le parti concordano di rinviare a specifico atto di nomina dell'Associazione A.L.S.I. a Responsabile del trattamento esterno dei dati.

Art. 9 - Sicurezza

ASST Nord Milano è tenuta a fornire all'Associazione dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In adempimento a tale onere ASST Nord Milano fornisce all'Associazione l'“Opuscolo Informativo” riferito ai rischi lavorativi specifici degli ambienti dell'Azienda e misure di prevenzione ed emergenza, che viene consegnato

all'Associazione contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

L'Azienda è altresì tenuta ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e le altre attività che si svolgano nell'ambito dell'ASST stessa (D.Lgs. 81/2008 art. 3, comma 12 bis).

Per quanto attiene il coordinamento tra datori di lavoro (valutazione dei rischi, procedure di sicurezza ed emergenza), il Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Azienda invierà all'Associazione una copia del Documento di Valutazione dei Rischi per i volontari della stessa presenti in Azienda.

Art. 10 - Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)

Il Contraente si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) adottati da ASST Nord Milano, pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet www.asst-nordmilano.it, a cui si rimanda per consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nei suddetti documenti da parte del Contraente, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda alla rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11 - Imposta di bollo e registro

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 12 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale

Foro competente ed esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

per ASST Nord Milano

Il Direttore Generale

(dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

Milano, _____

per A.L.S.I. ETS OdV

Il Presidente

(dott. Giuseppe De Salvo)

Convenzione Associazioni Volontariato ASST Nord Milano / ALSI